



Allegato "B" ai numeri 80246/48058

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1. - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
"PATTERN S.r.l."

Articolo 2. - Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede nel Comune di Collegno (TO).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere filiali, succursali, agenzie ed uffici, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese ovvero quello comunicato, unitamente al numero di telefax e all'indirizzo di posta elettronica, dal socio alla società.

Articolo 3. - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a seguito di delibera Assembleare con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

Articolo 4. - Oggetto sociale

La società ha per oggetto la seguente attività:

- il confezionamento di capi di abbigliamento in genere (capi prototipo, capi campionario e capi produzione);
- la gestione ed il confezionamento, in proprio o mediante l'opera di ter-

zisti, di pre-serie e campionari di capi di abbigliamento in genere;

- la progettazione, il design, lo styling, lo sviluppo taglie di cartamodelli ed il piazzamento modelli;
- il controllo e il taglio tessuti, sia manuale che automatico;
- la progettazione, la realizzazione, in proprio o mediante l'opera di terzi e la vendita di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in generale di prodotti per l'abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza;
- il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in proprio e per conto terzi, di prodotti per l'abbigliamento, calzature, accessori e prodotti tessili in genere;
- la produzione, la lavorazione, la confezione e la vendita di capi di abbigliamento su misura per uomo, donna e bambino;
- la consulenza, a favore di terzi, avente ad oggetto le attività di cui ai precedenti punti.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali e industriali, ipotecarie e immobiliari, compresi acquisto, vendita e permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi;
- compiere operazioni finanziarie e bancarie, assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto affine o connesso al

a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

Articolo 7 - Riduzione del capitale

Il capitale potrà essere ridotto, nei casi ed alle condizioni di legge, secondo le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, del Codice Civile in previsione dell'assemblea ivi indicata.

I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni

In caso di trasferimento a titolo oneroso sia a soci sia a terzi non soci delle quote di partecipazione o dell'usufrutto o della nuda proprietà o di altro diritto su di esse, ad ognuno di essi spetterà il diritto di prelazione in proporzione alla quota di partecipazione già posseduta, da esercitarsi entro trenta giorni successivi alla predetta comunicazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio

della prelazione con lettera raccomandata nei trenta giorni successivi alla predetta comunicazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo la determinazione del prezzo verrà demandata ad un unico arbitratore nominato a norma del successivo articolo 29 del presente statuto.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitro dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il trasferimento a titolo gratuito per atto tra vivi delle quote di partecipazione o di parti di esse o dell'usufrutto o della nuda proprietà o di altro diritto sulle stesse è consentito previo gradimento dell'organo amministrativo che delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

In caso di amministrazione attribuita ad un amministratore unico il gradimento dovrà essere espresso dai soci con decisione da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 12 del presente statuto e le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'articolo 16.

Pertanto il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione a titolo gratuito, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo la proposta di trasferimento, contenente l'indicazione della persona del beneficiario.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota di partecipazione.

In caso di mancato gradimento, il socio avrà facoltà o di rimanere nella titolarità della quota di partecipazione oggetto dell'ipotizzato trasferimento a titolo gratuito ovvero di recedere dalla società con lettera raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del mancato gradimento.

In tutti i casi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli eventuali altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le quote di partecipazione sono liberamente trasmissibili per causa di morte e per atto tra vivi ai soli discendenti in linea retta.

Ciascun erede ha comunque facoltà di richiedere la liquidazione della quota di partecipazione o della parte di quota ad esso spettante in relazione alle ri-

sultanze della situazione patrimoniale alla data dell'apertura della successione.

Il relativo pagamento dovrà effettuarsi, senza conteggio di interessi, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data del decesso.

Articolo 9 - Finanziamento dei soci

I soci possono fornire alla società i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale con o senza l'obbligo di rimborso secondo le modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto stabilito nella decisione dei soci.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 10 - Forma delle decisioni

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 12, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 11 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di de-

cisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 10 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 12 - Assemblea

Nei casi previsti ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, ovvero quando lo richiedano uno o più Amministratori ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché all'interno dell'Unione Europea, con lettera raccomandata o attraverso qualunque altro mezzo idoneo alla dimostrazione dell'avvenuta comunicazione, spedita ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese ovvero a quello comunicato dal socio alla società, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14 - Assemblea in videoconferenza o teleconferenza

L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della società, ove gli aventi diritto potranno affluire.



[Handwritten signature or mark]

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il presidente ed il soggetto (segretario o notaio) verbalizzante.

Articolo 15 - Presidente e segretario

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Articolo 16 - Quorum costitutivi e deliberativi

Tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 17 - Diritto di voto

Il socio è titolare del diritto di voto ed è legittimato al suo esercizio in assemblea in base alla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Il socio avente diritto di intervento nell'assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, con delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, oppure da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora in qualsiasi momento venga meno, anche per dimissioni, taluno di essi, gli altri membri del consiglio di amministrazione decadranno automaticamente dalla carica e l'assemblea provvederà immediatamente alla nomina del nuovo organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori, per scadenza del termine ovvero per decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed uno o più vice presidenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 20, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro delle decisioni.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 20 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In tal caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la

prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché all'interno dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente tenersi anche per videoconferenza o teleconferenza purché siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente articolo 14.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21 - Poteri e rappresentanza

Salvo limitazioni disposte all'atto della nomina, l'organo amministrativo ha tutti i poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna, salvo quanto è per legge riservato alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiun-

tamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, con le stesse modalità con le quali sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Le sanzioni derivanti da violazioni tributarie commesse dagli amministratori nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate sono assunte dalla società, in conformità e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22 - Remunerazione degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite

con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

TITOLO V

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - Sindaco Unico, collegio sindacale e revisore

Il controllo della società può essere affidato e svolto, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., a scelta e per decisione dei soci, o da un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione, nei casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo.

In caso di nomina si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di società per azioni.

I soci determineranno inoltre l'emolumento del revisore o del sindaco unico o del collegio sindacale e di quest'ultimo designeranno il presidente.

Ai sindaci ed al revisore spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

Articolo 26 - Diritto di recesso

Ogni socio ha diritto di recedere dalla società nei casi inderogabili e secondo le modalità previsti dalla legge.

Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 2473 del Codice Civile, la comunicazione di recesso dovrà pervenire all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

La liquidazione della quota di partecipazione del socio receduto dovrà av-

venire entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, nei modi previsti dalla legge.

In caso di disaccordo sul valore di liquidazione della quota, si provvederà ai sensi del terzo comma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

TITOLO VII

TITOLI DI DEBITO

Articolo 27 - Titoli di debito

La società può emettere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, titoli di debito con decisione dell'organo amministrativo. In caso di consiglio di amministrazione, la decisione è assunta con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica. La decisione deve indicare le condizioni del prestito, le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di rimborso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento anticipato volontario è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, l'assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2487 del Codice Civile, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un arbitro unico.

L'arbitro sarà nominato dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino entro quarantacinque (45) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Articolo 30 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.ti: MARTORELLA Francesco

Francesco PIGLIONE Notaio

FRANCESCO PIGLIO
NOTAIO
Re Umberto 2 10121 Tori
/561 25 92 - Fax 011 / 561

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Torino, li 7 GIUGNO 2017

Reg. to a Torino 3
6/2017
16 Serie 1T
€ 200,00

